



ALLEGATO A alla Dgr n. 1434 del 15 settembre 2016

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA
NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Venezia,

tra

la Regione del Veneto, di seguito denominata “*Regione*”, rappresentata dal Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, Dorsoduro 3901, Venezia (C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279), autorizzata alla stipula del presente accordo giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

e

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Venezia, Marghera, in via delle industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito chiamata per brevità “*Unioncamere*”, rappresentata dal Segretario Generale _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza

Premesso che

- A. con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante “*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*”, di seguito definita “*legge regionale*” la Regione ha dato attuazione ad un processo di rivisitazione della materia relativa al commercio al dettaglio su area privata;
- B. la Regione, con il predetto intervento normativo, ha inteso perseguire una generale finalità di sviluppo del settore commercio; a tal fine detto intervento si è caratterizzato per un diverso e più moderno approccio di natura metodologica, riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, attraverso, da un lato, il perseguimento di idonee politiche attive e, dall'altro, la ricerca di nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di esercizi e proponendo, nel contempo, misure normative orientate verso la piena e completa modernizzazione del settore;
- C. il legislatore regionale, al fine di assicurare la concreta attuazione dei suddetti principi di carattere generale, all'articolo 5 ha previsto che la Regione svolga apposita attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifichi annualmente lo stato di attuazione della legge regionale medesima, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio;
- D. a tale scopo, con deliberazione n. 2816 del 30 dicembre 2013, la Giunta regionale approvava la costituzione di un gruppo di lavoro composto, oltre che dalla struttura regionale competente in materia di commercio, da rappresentanti di Unioncamere e da esperti delle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale. Il gruppo di lavoro veniva, altresì, coadiuvato da esponenti del mondo accademico esperti in materia di commercio o di urbanistica commerciale
- E. stante la necessità di aggiornare l'attività di monitoraggio delle molteplici tematiche afferenti allo sviluppo generale del settore commercio su area privata e su area pubblica con particolare riferimento alle politiche attive a sostegno del commercio in ambito urbano, tematiche che per le loro peculiari caratteristiche richiedono un'adeguata tempistica, con deliberazione della Giunta

- regionale n. _____ del _____ veniva approvato lo schema di un accordo di collaborazione con Unioncamere, con scadenza al 31 dicembre 2018, nell'ambito del quale vengono annualmente individuate le specifiche tematiche oggetto di analisi e studio e sono contestualmente stanziati le necessarie risorse finanziarie, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale; nel richiamato provvedimento giuntale veniva altresì evidenziato che le risultanze delle analisi condotte sarebbero state sottoposte all'esame del gruppo di lavoro costituito con la citata deliberazione giuntale n. 2816 del 2013;
- F. nel richiamato provvedimento della Giunta regionale n. _____ del _____ venivano individuate le seguenti tematiche che necessitano di particolare approfondimento, ferma restando, nell'ambito del periodo di validità dell'accordo, l'individuazione di ulteriori tematiche afferenti all'attuazione della normativa regionale in materia di commercio :
1. creazione e successiva implementazione di una newsletter e/o di una strategia di comunicazione attraverso gli strumenti *social media*, con le quali possano essere condivisi contenuti, proposte e aggiornamenti normativi sulle materie di competenza della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi della Regione;
 2. valutazione integrata degli impatti generati dall'insediamento delle grandi strutture di vendita: è necessario al riguardo aggiornare l'analisi delle componenti di natura urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale (ossia l'occupazione, la valorizzazione delle produzioni locali, l'erogazione di servizi qualitativi al consumatore *etc.*) che, ai sensi della vigente normativa regionale, integrano il contenuto delle misure compensative atte ad azzerare gli impatti generati dagli insediamenti medesimi.
Allo scopo di definire un quadro completo di analisi degli impatti di cui trattasi, occorre quindi effettuare un'indagine conoscitiva in merito alle dinamiche congiunturali in termini di impatto sull'economia del territorio dell'insediamento delle grandi strutture di vendita autorizzate successivamente all'entrata in vigore della normativa regionale, nonché analisi dei benefici in termini di opere pubbliche e fiscalità locale per i Comuni nel cui territorio sono stati autorizzati gli interventi commerciali;
 3. distretti del commercio e aggregazioni di P.M.I. commerciali: a seguito dell'approssimarsi della conclusione dei primi progetti-pilota dei distretti del commercio, nonché in previsione dell'attuazione delle misure previste nell'ambito del POR FESR 2014-2020 destinate alle aggregazioni di imprese del commercio, si rende necessario uno studio sulle forme di aggregazione delle imprese commerciali, nonché, in relazione ai distretti del commercio, un'analisi comparata, a livello regionale, di appositi indicatori di performance che consentano l'adozione di misure idonee ai fini dello sviluppo dei distretti medesimi;
 4. programmi integrati 2013-2015: si rende necessario uno studio scientifico sulle risultanze dei programmi integrati di riqualificazione commerciale dei centri storici e urbani riferiti al triennio 2013-2015 con organizzazione, senza oneri a carico della Regione, di un'iniziativa pubblica di carattere informativo e divulgativo.
 5. commercio su aree pubbliche: ai fini della rivisitazione della normativa in materia di commercio al dettaglio su area pubblica di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 si rende necessaria un'attività supporto al gruppo di lavoro a tale scopo istituito con deliberazione n. 219 del 3 marzo 2016, attraverso un'attività di studio e monitoraggio della rete distributiva. Ai fini della predetta attività di studio, il gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione di esperti accademici;
- G. sul piano operativo le attività di lavoro, monitoraggio e di studio di cui trattasi rientrano nel quadro dei rapporti tra la Regione e Unioncamere, come attualmente disciplinati dall'accordo di programma stipulato in data 26 marzo 2010 al fine di assicurare la massima efficacia dei rispettivi interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto; in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo di programma individua i seguenti obiettivi di carattere programmatico, per il perseguimento dei quali sono dirette le azioni derivanti dall'accordo medesimo: articolo 3, lettere C) (*"collaborazione nelle informazioni e relativi studi-analisi riguardanti lo sviluppo economico del territorio..."*), I) (*"collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato"*), V)

(“collaborazione nelle iniziative informative e formative a favore delle imprese;”) e Z) (“individuazione di soluzioni atte a semplificare l’attività delle imprese, a modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione”). Ai sensi, altresì, dell’articolo 6 del citato accordo di programma, i predetti obiettivi programmatici di cui all’articolo 3 sono perseguiti mediante l’utilizzo dei rispettivi strumenti amministrativi e finanziari, nonché mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra i due enti;

Considerato che

- a) le attività di lavoro monitoraggio e di studio riportate in premessa appaiono idonee a conseguire le finalità dell’azione regionale in merito, da un lato, all’attuazione dei contenuti della legge regionale e del relativo regolamento e, dall’altro, all’attuazione delle misure di politica attiva del settore commercio;
- b) la collaborazione tra Regione e Unioncamere assicura un uso maggiormente efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;
- c) risulta conseguentemente necessaria una proporzionata ripartizione delle spese relative all’organizzazione dell’iniziativa di cui trattasi tra la Regione e Unioncamere;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

Unioncamere si impegna alla realizzazione delle attività indicate in premessa, fatta salva l’individuazione di ulteriori tematiche afferenti all’attuazione della richiamata normativa regionale.

Articolo 2

Contenuto

Per l’annualità 2016 le attività da realizzare sono le seguenti :

1. analisi delle dinamiche congiunturali in termini di impatto sull’economia del territorio dell’insediamento delle grandi strutture di vendita autorizzate successivamente all’entrata in vigore della normativa regionale, nonché analisi dei benefici in termini di opere pubbliche e fiscalità locale per i Comuni nel cui territorio sono stati autorizzati gli interventi commerciali;
2. studio sulle forme di aggregazione delle imprese commerciali, nonché, in relazione ai distretti del commercio, un’analisi comparata, a livello regionale, di appositi indicatori di performance che consentano l’adozione di misure idonee ai fini dello sviluppo dei distretti medesimi;
3. creazione e implementazione di una *newsletter* sulle tematiche di competenza della Direzione, Industria, Artigianato, Commercio e Servizi della Regione;
 - progettazione e sviluppo;
 - grafica: impostazione grafica dei numeri;
 - contenuti: contributi redazionali, editing testi, realizzazione interviste;
 - aggiornamento continuativo

4. studio scientifico sulle risultanze dei programmi integrati di riqualificazione commerciale dei centri storici e urbani riferiti al triennio 2013-2015 con organizzazione, senza oneri a carico della Regione, di un'iniziativa pubblica di carattere informativo e divulgativo.

Ai fini delle suddette attività Unioncamere ha facoltà di avvalersi dell'apporto scientifico di esponenti del mondo accademico aventi comprovata esperienza e conoscenza delle materie del commercio e dell'urbanistica commerciale.

Articolo 3
Compiti di Unioncamere

Ad Unioncamere sono affidati le seguenti compiti:

- l'esecuzione delle attività secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 2;
- produzione della documentazione di cui all'articolo 6;
- ogni altra attività di supporto organizzativo alle attività di cui trattasi.

Articolo 4
Durata e spese

Il presente accordo ha durata sino al 31 dicembre 2018. Detto termine non è soggetto a proroga. Per l'annualità 2016 Unioncamere si impegna alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 entro i rispettivi termini ed importi di seguito indicati, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ferma restando la facoltà per la Regione di concedere la proroga in caso di comprovate esigenze.

Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 le parti convengono, per l'annualità 2016, una spesa complessiva, al lordo di ogni onere connesso, pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), di cui euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) a carico della Regione ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico di Unioncamere.

La spesa è ripartita come di seguito indicato, fermo restando che per esigenze operative la Regione, d'ufficio o su richiesta di Unioncamere, può autorizzare lo spostamento di quota parte degli importi indicati tra le tipologie di spesa indicate:

ATTIVITA'	TERMINE	SPESA
a) analisi delle dinamiche congiunturali in termini di impatto sull'economia del territorio dell'insediamento delle grandi strutture di vendita autorizzate successivamente all'entrata in vigore della normativa regionale, nonché analisi dei benefici in termini di opere pubbliche e fiscalità locale per i Comuni nel cui territorio sono stati autorizzati gli interventi commerciali;	15/12/2016	5.000,00
b) studio sulle forme di aggregazione delle imprese	15/12/2016	10.000,00

commerciali, nonché, in relazione ai distretti del commercio, un'analisi comparata, a livello regionale, di appositi indicatori di performance che consentano l'adozione di misure idonee ai fini dello sviluppo dei distretti medesimi;		
c) creazione <i>newsletter</i> :	30/11/2016	
c.1) progettazione e sviluppo;		10.000,00
c.2) contenuti: contributi redazionali, <i>editing</i> testi, realizzazione interviste;		10.000,00
c.3) grafica: impostazione grafica dei numeri;		5.000,00
Totale spesa <i>newsletter</i>		25.000,00
d) studio scientifico sulle risultanze dei programmi integrati di riqualificazione commerciale dei centri storici e urbani riferiti al triennio 2013-2015 con organizzazione, senza oneri a carico della Regione, di un'iniziativa pubblica di carattere informativo e divulgativo.	30/11/2016	10.000,00
Totale		50.000,00

Articolo 5

Clausola di copertura finanziaria

Il presente accordo è risolto di diritto nel caso di mancata copertura finanziaria relativa alle annualità 2017 e 2018, fatta eccezione per le attività indicate all'articolo 2 relative all'annualità 2016, fino alla loro completa realizzazione.

Articolo 6

Pagamento

La Regione erogherà ad Unioncamere il corrispettivo di cui all'articolo 4 in seguito della presentazione, agli Uffici regionali, di una relazione attestante l'attività svolta secondo le modalità indicate nel presente accordo, nonché a seguito della presentazione, entro il termine massimo di dieci giorni successivi a ciascuna delle scadenze indicate all'articolo 4, di apposita rendicontazione che attesti, nel dettaglio, il compimento delle

attività e contenga, in copia conforme e secondo le modalità previste dalla legge, la documentazione comprovante le spese sostenute.

In caso di proroga del termine di ciascuna delle attività indicate all'articolo 4, il corrispettivo indicato all'articolo 5 potrà essere corrisposto limitatamente alle attività concluse e rendicontate nei termini prescritti.

Articolo 7
Imparzialità e indipendenza

A garanzia dell'effettiva imparzialità ed indipendenza della propria attività rispetto agli interessi particolari di taluni operatori del settore commercio, a Unioncamere è fatto espresso divieto di agire nello svolgimento del proprio incarico in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Articolo 8
Proprietà e riservatezza dei dati

Gli elaborati definitivi e quelli realizzati nel corso delle attività di analisi di cui all'articolo 2 sono di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne liberamente uso.

E' consentita la divulgazione, in qualsiasi forma, la pubblicazione e/o la cessione a terzi anche per finalità di ricerca e studio, di dati singoli o aggregati acquisiti a seguito delle attività rese in esecuzione del presente disciplinare esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge ed autorizzati dalla Regione;

Articolo 9
Risoluzione

La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente accordo previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono da considerarsi sin d'ora gravi inadempienze le seguenti ipotesi:
violazione degli obblighi di cui all'art. 7 (*Imparzialità ed indipendenza*);
violazione degli obblighi di cui all'art. 8 (*Proprietà e riservatezza dei dati*).

L'inadempimento contrattuale è fonte di revoca o di riduzione del compenso erogato con il presente accordo.

Articolo 10
Registrazione

Si dà atto che l'attività di gestione di Unioncamere costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto si richiede la registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Articolo 11
Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 12
Accettazione

La sottoscrizione del presente accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Articolo 13
Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Venezia.

Articolo 14
Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'accordo.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unioncamere
- per la Regione

Art. 15
Firma digitale

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, li

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione del Veneto
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e
Servizi
Il Direttore

Per Unioncamere
Il Segretario Generale